



# Il Giornale dei Coordinatori

## in-Formazione continua

# La certezza dell'incertezza

di STEFANO FARINA



*Oggi vogliamo parlare di notifiche preliminari (D.Lgs. 81/2008 art. 99), quell'obbligo che tutti i Committenti sia Pubblici che Privati, hanno quando attivano un cantiere che abbia due o più imprese che operano anche non contemporaneamente o, in caso di unica impresa, una durata superiore a 200 uomini/giorno.*

*Fin dalla sua nascita, con la "vecchia" 494/96, l'invio della notifica è stato un'incombenza*

*classica che si differenziava da Regione a Regione, da Provincia a Provincia, da ASL a ASL.*

*È poi arrivato l'avvento dell'informatica e molte ASL si sono dotate di strumenti informatici più o meno sofisticati per ricevere le notifiche. Cambiando Regione, Cambiando Provincia, Cambiando Comune, Cambiando ASL, cambia però la modalità di invio della NOTIFICA PRELIMINARE cantieri tramite web: in alcune regioni per inviare la NOTIFICA PRELIMINARE bisogna entrare nel sito dell'ASL, scegliere la zona di competenza, compilare un modulo pdf, salvarlo ed inviarlo via PEC, in altre basta un nome utente ed una password, in altre ancora bisogna avere la Carta Provinciale dei Servizi/ Tessera Sanitaria dotata del microchip color oro.*

*Il microchip, che contiene il certificato che identifica la tua identità, permette l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione su internet garantendo sicurezza e privacy, oppure avere attivato lo SPED e poi accedi al PORTALE DELL'ASL e compili la notifica, altre ancora viaggiano solo tramite PEC.*

*In alcune Regioni è accettata una delega del Committente/ Responsabile dei lavori ad un altro soggetto, quasi sempre il Coordinatore per la*

*Sicurezza. In altre zone: NO, la delega non è accettata e via dicendo.*

*E in questo enorme bailamme ecco che ad ottobre 2018 arriva il Decreto Sicurezza che prevede l'invio della Notifica Preliminare anche al Prefetto. Come ormai succede sempre più frequentemente la NORMA viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sera e dalla mezzanotte – ovvero circa quattro ore dopo - entra in vigore. Nuovi dubbi, nuove incertezze, nuove domande. Ed allora partono le richieste di chiarimento ai Prefetti o ai Commissariati del Governo (in caso di Provincie Autonome) e le risposte sono le più svariate: "noi accetteremo al PORTALE ASL e verifichiamo le notifiche da esso"; "noi accettiamo solo PEC/Raccomandata"; "noi non accettiamo le deleghe"; e via dicendo e scrivendo.*

*Allora spieghi al Committente che ti ha dato la delega cosa deve fare: ma la delega per l'ASL vale, per il Prefetto no; ed allora una notifica la fai tu Coordinatore, una il Committente, una... Ed il Committente ti dice che lui non fa nulla, che è stufo, che non serve a niente. E tu lo convinci che deve fare, che non deve stufarsi, che serve a qualcosa (e visto che non sei convinto tu, convincere lui è ancora più dura).*

*E finalmente il cerchio si chiude. E le notifiche viaggiano verso la loro multipla destinazione. E poi? E poi a dicembre arriva la Conversione in Legge del Decreto e qualcosa cambia ancora: la notifica al Prefetto va fatta solo per i Lavori Pubblici e non più per quelli privati. Ed allora nuove indicazioni, nuove informazioni ed i privati che ti guardano e ti dicono: "vedi che avevo ragione io a non far nulla...".*

*Alla faccia della semplificazione e della Certezza.*

*...To be continued: pochi giorni fa è uscito il nuovo Decreto sulla Segnaletica cantieri stradali, che va ad abrogare il vecchio Decreto sulla Segnaletica cantieri stradali e questa volta lo dovremo spiegare alle aziende...*

## Sicurezza nelle attività di posa segnaletica stradale: dal 15 marzo si cambia

*Il nuovo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019 illustrato e commentato*

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 22 gennaio 2019 relativo all'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La pubblicazione del nuovo Decreto avviene in quanto è stata ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che a partire dal 15 marzo risulterà abrogato. Fermo restando la configurazione già adottata dal vecchio D.M., da una attenta lettura del D.M. 22 gennaio

2019 emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente.

Di seguito andiamo ad approfondire le principali modifiche introdotte, tenendo conto che il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare risulta essere uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali e pertanto risulta necessario e fondamentale sensibilizzare e formare correttamente i lavoratori di questo settore, ma altrettanto importante è – come automobilisti – ricordarci che quando troviamo degli operai in strada dobbiamo rispettare le regole indicate: limitazione della velocità, divieto di

sorpasso, ... e soprattutto non distrarci, magari guardando il cellulare (regola che vale sempre quando si è alla guida, ma a maggior ragione quando ci imbattiamo in un cantiere su strada aperta al traffico).

**L'articolo prosegue qui**



# Cantiere Spettacolo

*Una specificità da conoscere e riconoscere*

I cantieri non sono tutti uguali, una categoria specifica è quella dei cantieri di allestimento strutture di pubblico spettacolo. Fanno il punto su questo tema Fabio Fila di STEA e Daniele Vinco di DOC Servizi.

di **FABIO FILA** e **DANIELE VINCO**

Il mondo degli spettacoli ed eventi è quanto mai affascinante e, come diciamo spesso, "extra-ordinario". Peraltro è uno dei settori più antichi, specie in Italia, dove la storia del Teatro ha fatto scuola in tutto il mondo.

Ciò nonostante la situazione di molti teatri è disastrosa e non si investe per metterli a norma e creare condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per il pubblico.

Se parliamo di eventi dal vivo, all'aperto, di grandi dimensioni, la storia è molto corta. Soprattutto la storia della sicurezza.

Non è un segreto che il settore dello spettacolo non sia minimamente considerato nel D. Lgs 81/08, men che meno nel D. Lgs 626/94 e così via andando indietro nel tempo.

Di fatto si è scoperto il settore dello spettacolo tra dicembre 2011 e marzo 2012 in seguito a due infortuni mortali occorsi durante due allestimenti molto importanti a Trieste (Jovanotti) e Reggio Calabria (Laura Pausini).

Storicamente il settore degli eventi è stato paragonato a quello dell'edilizia, ma chi vive il settore non ha mai ritenuto congrua questa similitudine. Il settore spettacolo, non c'è alcun dubbio, ha poco a che fare con l'edilizia. Soprattutto perché nello spettacolo, nella buona maggioranza dei casi, si assembla e si cabla, ma non si "costruisce" quasi nulla di fisso.

Il Governo e i Ministeri della Salute e del Lavoro ci hanno messo una pezza con il D.I. del 22 luglio 2014 fornendo la cornice di applicazione dell'art. 26 o del Titolo IV. Molti dubbi e "buchi" sono però rimasti. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali il 24 dicembre 2014 ha emesso la circolare n. 35 con la quale ha fornito una serie di "istruzioni operative" che hanno dipanato qualche dubbio.



Il settore spettacolo è un settore unico, diverso dall'industria, dal commercio, dall'edilizia, dal navale, dall'agricoltura; ciò nonostante, fatto salvo il cosiddetto Decreto Palchi e Fiere e le relative istruzioni operative, non è ancora totalmente riconosciuto come specificità. Quali sono le specificità del settore?

In primis le tempistiche strette: mediamente un "cantiere dello spettacolo" dura dalle 12 alle 48 ore nelle quali avviene l'allestimento, lo show e il disallestimento totale; i cantieri più lunghi possono durare dalle 2 alle 4 settimane ma sono casi piuttosto rari: mega festival come La Notte della Taranta o Milano Rocks e affini, oppure concerti-evento come Vasco Rossi, Rolling Stones, ecc.

Le tipologie di cantiere/eventi sono svariate: concerto, corporate (eventi aziendali), televisivo, fieristico, moda, teatro, oppure una commistione tra le varie: concerti in fiera, concerti in teatro a scopo televisivo, ecc.

Le aziende fornitrici sono di varia tipologia: produzione, strutture metalliche (generalmente multidirezionale, strutture in alluminio o un mix delle due), audio, video, luci, scenografia, backline (strumenti musicali). Molto raramente (se non mai) un unico fornitore copre tutti i reparti; molto spesso (se non sempre) le ditte fornitrici sono diverse. **L'articolo prosegue qui**

## Sull'obbligo di vigilanza del CSE

da **PUNTOSICURO.IT**

La figura del coordinatore è richiesta anche nel caso in cui in cantiere lavorino più imprese o lavoratori autonomi in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi siano comunque in grado di interferire.

L'attenzione della Corte di Cassazione in questa sentenza è ancora una volta diretta alla necessità, per i cantieri temporanei o mobili nei quali operano più imprese o lavoratori autonomi, di pianificare la sicurezza sul lavoro e di prevedere un'azione di coordinamento indipendentemente dal fatto che le stesse imprese o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, così come verrebbe da pensare parlando di coordinamento. La figura del coordinatore, ha precisato in merito la suprema Corte, rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire. Il susseguirsi degli interventi, noti al coordinatore sulla base del cronoprogramma, infatti, può



essere tale da determinare la modificazione in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, per cui possono essere necessari degli interventi propulsivi e inibitori di cui all'art. 92 comma 1 lettere e) e f) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la cui assenza può rappresentare sostanzialmente una mancanza di controllo dell'andamento del cantiere che compete allo stesso coordinatore.


### Il fatto e l'iter giudiziario

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione colpevole del reato di agevolazione colposa nella morte del dipendente di un'impresa edile, il quale, mentre prestava attività lavorativa presso un cantiere è precipitato all'interno di un'intercapedine subendo lesioni personali da cui è susseguita la morte. In particolare al coordinatore era contestato di avere disatteso l'art. 5 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 494/96 per avere omesso di verificare l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Il giudice di appello aveva riconosciuto, in particolare, la responsabilità del coordinatore in quanto, pure avendo previsto nel piano di sicurezza e coordinamento che le aperture costituenti i lucernai del complesso immobiliare in costruzione dovessero essere delimitate da parapetti in legno per tutta l'ampiezza del perimetro, aveva omesso di sincerarsi per alcuni giorni che tali parapetti fossero presenti a seguito dello smantellamento del ponteggio da parte della impresa esecutrice.

**L'articolo prosegue qui**

# La manutenzione degli estintori

di DAVIDE DEGRASSI



Nel primo numero del Giornale dei Coordinatori avevamo denunciato il problema relativo ai falsi controlli di manutenzione sui sistemi antincendio e ci eravamo soffermati sulla Norma UNI CEI EN 16763:2017 con lo scopo di dare delle indicazioni su come qualificare la ditta che offre i servizi di sicurezza antincendio, ma una volta affidato il servizio di manutenzione antincendio ad un'impresa qualificata come fa un datore di lavoro e/o un RSPP a sapere se il tecnico manutentore sta svolgendo il suo

lavoro a regola d'arte? Vi siete mai chiesti quali sono le operazioni da eseguire per mantenere nel tempo la completa efficienza, per esempio, degli estintori? È chiaro che qualificare l'impresa ed eventualmente il personale di manutenzione non è sufficiente se non si ha la più pallida idea di quali siano le operazioni di manutenzione che devono essere effettuate su un presidio antincendio, pertanto oggi ci soffermiamo sulla Norma UNI 9994-1:2013 così da fornire una panoramica sulle operazioni da effettuare per la manutenzione degli estintori.

## Sorveglianza

La sorveglianza consiste in una serie di controlli visivi che vanno effettuati per accertare il buono stato dell'attrezzatura e che vanno poi riportati sul Registro dei Controlli Antincendio a cura del responsabile dell'attività; questa è infatti l'unica fase di manutenzione che non viene svolta dal tecnico manutentore, ma da personale interno all'azienda adeguatamente formato o dal datore di lavoro stesso, proprio per questo non va assolutamente annotata sul cartellino

di manutenzione, ma esclusivamente sul Registro dei Controlli Antincendio.

L'esame del buono stato degli estintori prevede di accertarsi che:

- L'estintore ed il suo supporto siano integri;
- L'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
- Il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- L'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- Le iscrizioni siano ben leggibili;
- L'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- Il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
- L'estintore portatile non sia collocato a pavimento.

**L'articolo prosegue qui**

## Uso sicuro della gru a torre - prima parte

*Sempre più spesso vengono poste delle domande riguardo all'uso delle gru a torre in cantiere. Cerchiamo di analizzare gli aspetti della sicurezza sulla base nelle norme tecniche di riferimento.*

di STEFANO FARINA

Numerose sono le norme tecniche che definiscono l'utilizzo in sicurezza delle gru a torre. In particolare vogliamo richiamare:

La UNI 12480-1:2012 che definisce le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru. Queste pratiche comprendono i metodi di lavoro in sicurezza, la gestione, la pianificazione, la scelta, il montaggio, il funzionamento e la manutenzione delle gru e la selezione dei conduttori imbragatori e segnalatori.

Tale norma non si applica alle gru ad azionamento manuale (non motorizzate), alle gru per le quali almeno un movimento è effettuato manualmente, né alle gru montate su navi se non quando una gru terrestre è montata temporaneamente su una nave.

La UNI 12480-3:2012 che stabilisce le pratiche richieste in materia di sicurezza di impiego delle gru a torre. Gli argomenti trattati comprendono le procedure di uso sicuro, la gestione, la

pianificazione, la selezione, il montaggio e lo smontaggio, la base speciale, l'utilizzo e la manutenzione delle gru e la scelta dei conduttori, imbragatori e segnalatori.

La UNI 12480-4:2012 riguardante le pratiche richieste in materia di sicurezza delle gru a braccio definite nella UNI ISO 4306-1.

Ed infine la UNI ISO 4306-1 che per l'appunto va a definire i termini che riguardano i principali tipi di apparecchi di sollevamento, i parametri, i concetti generali e le parti componenti delle gru. Essa inoltre definisce i termini relativi ai dispositivi di limitazione e di indicazione e quelli relativi ai carichi.

Vi sono poi altre norme specifiche tra le quali ricordiamo la UNI ISO 9927-1:2016 che specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle gru.

**L'articolo prosegue qui**

CAMPAGNA SOCI 2019

«AiFOS mi ha dato la possibilità di creare un gruppo di lavoro e una rete che non avrei mai pensato avrei potuto utilizzare nella mia professione»

LARA

INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI

# Cantiere Donna: Una mamma direttore tecnico

Intervista a **Valentina Recati**



Nell'intervista che le abbiamo fatto, Valentina Recati ci parla di come riesce a coniugare l'attività di direttore tecnico per attività riguardanti i beni di interesse storico-artistico di una importante ditta che opera in ambito nazionale ed il ruolo di mamma e di come gli aspetti positivi di questo doppio ruolo superano quelli critici.

## Ci puoi illustrare la tua attività?

Mi sono laureata alla facoltà di architettura di Venezia con indirizzo conservazione dei beni architettonici nel giugno 2002 e poco dopo ho lavorato qualche mese per uno studio di progettazione. Poi a gennaio 2003 mi hanno chiamata per un colloquio a una ditta che si occupa di tinteggiature, restauro monumentale, ristrutturazioni e manutenzioni ed ho iniziato questa sorta di scommessa. Scommessa perché all'inizio non era ben definito quale dovessero essere le mie mansioni, penso fossi una figura un po' nuova per l'azienda, poi pian piano le cose hanno preso forma. Poter frequentare i cantieri in generale e quelli di restauro in particolare, mi ha appassionata fin da subito... finalmente potevo vedere da vicino quello che fino a quel momento avevo solo studiato sui testi universitari.

Lavorare in cantiere ed il contatto con gli operatori mi ha insegnato e continua ad insegnarmi davvero molto.

Oggi sono direttore tecnico della ditta per la categoria SOA OS2A, relativa a lavorazioni su beni di interesse storico-artistico e dallo scorso dicembre 2018 ho conseguito anche il titolo di restauratore di beni culturali rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Nella pratica di tutti i giorni le attività che svolgo sono varie: seguo alcuni cantieri di restauro in cui la ditta opera, dalla logistica alla contabilità alla redazione della documentazione finale richiesta dagli organi di tutela; effettuo sopralluoghi per la formulazione di nuove proposte di intervento, relazioni tecniche e preventivi di spesa; eseguo rilievi e mappature relativi a manufatti storici, a volte per la lavori acquisiti dalla ditta altre volte quale servizio offerto ad alcuni professionisti esterni che ne hanno bisogno; infine, seguo le gare di appalto relative a interventi di restauro.

## Tu oltre ad essere un tecnico in un'impresa, sei anche mamma, quali difficoltà incontri in questo doppio ruolo?

La difficoltà più grande è sicuramente trovare il tempo per tutti e tutto. Vorrei avere 24 ore per i miei bambini e altre 24 da dedicare interamente al lavoro! Ma chiaramente non è possibile e allora cerco di fare meglio che posso le due cose: di non far mancare la presenza della mamma ai piccoli e di seguire in modo adeguato gli impegni lavorativi. Alle volte con una certa fatica, soprattutto per l'intrecciarsi della vita lavorativa a quella privata di mamma.

[L'articolo prosegue qui](#)

Convegno di studio e approfondimento

## CANTIERE DONNA

BRESCIA, Sede Nazionale AiFOS

venerdì 8 marzo 2019 dalle 9.30 alle 12.30



IV edizione

### Premio Innovazione 2019

In palio 5 buoni sconto del valore di € 1.000,00 spendibili in servizi e prodotti AiFOS

**Bando di concorso**



Corso qualificato

### REGOLAMENTO UE 2016/425: COSA CAMBIA? LA NORMA UNI 11719 COME EFFETTUARE IL FIT-TEST

Brescia, 19 marzo 2019 - 8 ore

Kit AiFOS Corsi  
Quaderno della sicurezza AiFOS  
DPI omaggio  
[formarsi@aifos.it](mailto:formarsi@aifos.it)



**RSP**  
marzo 2019



**Consulenti**  
aprile 2019



**Formatori**  
maggio 2019



**Coordinatori**  
giugno 2019

## Il Giornale dei Formatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**

Publicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.

Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.

Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:  
[stefano.farina@aifos.it](mailto:stefano.farina@aifos.it)